


ORIGINALE



COPIA

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

n. 52 del 20-08-2012

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-VARIAZIONE.

L'anno Duemiladodici e questo giorno Venti del mese di Agosto, alle ore 18:30, nella Sala riunioni del Centro Anziani di Pescia Romana in via dei Pini n.16 , si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presenti:

CACI SERGIO
BENNI LUCA
SACCONI ELEONORA
MEZZETTI TITO
MORONI FABRIZIO
LITARDI EMANUELE
LA MONICA MARCO
CARAI SALVATORE
BRIZI ANGELO
PERUZZI PAOLA

Assenti:

CARMIGNANI MATTEO

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il presidente Dott. Marco La Monica.

Assiste il Segretario Dott.ssa Silvana Cerquatti.

E' presente in qualità di verbalizzante il Sig. Gabriele Miliucci, Responsabile del servizio di segreteria.

La seduta è pubblica.

Il Presidente prosegue con i lavori del Consiglio

Acquisiti gli interventi dei Consiglieri comunali durante la seduta allegati al presente verbale, il Presidente del Consiglio pone in votazione la deliberazione avente ad oggetto:

"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- VARIAZIONE"

Relaziona il Presidente.

- . Consiglieri Presenti n. 10
- . Consiglieri Assenti n. 1 (Carmignani)
- . consiglieri votanti n. 10
- . voti favorevoli unanimità
- . voti contrari n. ==
- . astenuti n. ==

Voti resi in forma palese per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso l'esito della votazione come sopra riportata, approva la proposta di deliberazione nel testo che segue.

VISTO il D. Lgs 23 del 14 marzo 2011 che all'art. 8 prevede l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (di seguito IMU) a decorrere dall'anno 2014;

RICHIAMATI in particolare gli artt. 8 e 9 del predetto Decreto Legislativo con cui è istituita l'IMU in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locali e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

VISTO l'art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011, con cui l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, è anticipata, in via sperimentale, al 01 gennaio 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 e posticipa l'applicazione a regime dell'IMU all'anno 2015.

RICHIAMATA la potestà regolamentare del Comune con particolare riferimento alla L.296/2006 art. 1 commi 165, 167, 168 e all'art. 59 del D lgs.446/1997;

VISTA la necessità di adottare un regolamento comunale al fine di disciplinare per la nuova imposta di cui all'art. 13 del D.L. 2010 del 06/12/2011 limitatamente alla discrezionalità demandata alla potestà regolamentare dell'Ente Locale;

VISTA la deliberazione n.08 del 02/02/2012 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

RICHIAMATA la comunicazione prot.4070 del 20/03/2012 con cui il Ministero delle Finanze-Dipartimento delle Finanze-Direzione Federalismo Fiscale ha rilevato che l'art. 8 -Terreni agricoli- prevedeva una fattispecie agevolativa per i terreni condotti e posseduti dai *“coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale e che tale qualità deve risultare dall'iscrizione negli elenchi comunali per l'assicurazione per l'invalidità vecchiaia e morte”* anziché per *“i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004”*;

EVIDENZIATO che, solo successivamente, il D.L. 16 del 02/03/2012 convertito con legge di conversione n. 44 del 26/04/2012 ha riconosciuto definitivamente la fattispecie agevolativa per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti;

EVIDENZIATO inoltre che il sopracitato D.L. 16/2004 convertito con legge n. 44/2012 ha apportato alcuni chiarimenti ed innovazioni nella normativa IMU con particolare riferimento alle assimilazioni all'abitazione principale ed alle fattispecie agevolative per gli immobili inagibili o quelli posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero;

EVIDENZIATO che il recepimento di alcune fattispecie rientra nella potestà regolamentare attribuita agli Enti Locali

VISTO il nuovo schema di regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla Prima Commissione Consiliare Permanente;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Atteso l'esito della votazione come sopra riportata,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di “Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria” posto in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, come modificato a seguito della pubblicazione del D.L. 16/2012 convertito con legge n. 44/2012;
2. lo schema di regolamento di cui al precedente punto 1) modifica, integra e sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione n. 08 del 02/02/2012;

3. di dare comunicazione al Ministero delle Finanze-Dipartimento -Dipartimento delle Finanze-Direzione Federalismo Fiscale del recepimento delle indicazioni rilevate con nota prot. 4070 del 20/03/2012;

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;


DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile dei Servizi Servizio Tributi, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere favorevole.

Montalto di Castro 02-08-2012

Il Responsabile
Servizio Tributi
Dott.ssa Stefania Flamini





COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(PROVINCIA DI VITERBO)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

SERVIZIO TRIBUTI

02/08/2012

Sommario	3
ART. 1 OGGETTO.....	3
ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	3
ART. 3 SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 4 BASE IMPONIBILE.....	4
ART. 5 ALIQUOTE DETRAZIONI E RIDUZIONI.....	4
ART. 6 FABBRICATI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.....	4
ART. 7 AREE FABBRICABILI.....	5
ART. 8 TERRENI AGRICOLI.....	5
ART.10 CONTENZIOSO.....	5
ART.11 RIMBORSI.....	6
ART. 12 COMPENSAZIONE.....	6
ART.13 DISPOSIZIONI FINALI.....	6
ART.14 EFFICACIA.....	6

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 446 del 15/12/1997, disciplina l'istituzione e l'anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con legge n. 214/ del 22/12/2011, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque bene immobile sito nel territorio comunale a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze. Per **abitazione principale** si intende l'immobile ascritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

Ai sensi dell'art. 9 del D. lgs 23/2011, i soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto..

ART. 4 BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell' IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5, 6, del D. Lgs 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. Lgs. 201/2011.

ART. 5 ALIQUOTE DETRAZIONI E RIDUZIONI

Le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate annualmente dall'Organo comunale competente con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopradetto hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se la delibera non è adottata entro tale termine si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Con la medesima deliberazione di cui al punto precedente sono stabilite altresì eventuali detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge ed altre eventuali agevolazioni/riduzioni consentite dalla normativa statale vigente.

ART. 6 FABBRICATI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considerano direttamente adibite ad abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:

- A) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;
- B) le unità immobiliari e le relative pertinenze di cui all'art. 6 comma 3 bis del D.Lgs.504/1992, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà e di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- C) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purchè non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categorie catastali anche tenuto conto della specifica di cui al precedente art. 2.

Ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, agli immobili di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 504/1992 si applica la sola detrazione prevista dal medesimo articolo e comma.

ART. 7 AREE FABBRICABILI

Sono considerate fabbricabili tutte le aree inserite con indice di edificabilità nelle zone omogenee denominate B-C-D-E-F-G-H-N-O-nei vigenti strumenti urbanistici.
Il valore da attribuire a tali aree e' quello unitario definito dagli Uffici finanziari per trasferimenti di aree fabbricabili per zone omogenee.

ART. 8 TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

ART. 9 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART.10 CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.

ART.11 RIMBORSI

Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, il versamento non è dovuto qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta risulti inferiore ad € 12,00

Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a detto limite.

Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

Il Servizio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese è per ogni anno d'imposta inferiore a € 12,00.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

ART. 12 COMPENSAZIONE

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Imposta Municipale propria.

ART.13 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta municipale propria ed ogni altra normativa applicabile al tributo.

ART.14 EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012.